

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

NOVEMBRE 2018

NORMATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 AGOSTO 2018 Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018 (GU n.255 del 02-11-2018)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 24 OTTOBRE 2019 N.907 Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali (GU n.264 del 13-11-2018)

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018 Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni (GU n.269 del 19-11-2018)

LEGGE 16 novembre 2018, n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)

INPS MESSAGGIO N.4378 DEL 23 NOVEMBRE 2018 con il quale illustra le modalità operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa a seguito degli **eventi sismici** che si sono verificati tra il 2016 e il 2017 nelle regioni **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**.

GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2018 N.6299 Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), il componente della commissione di gara il quale abbia, «direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione», è tenuto ad astenersi dal parteciparvi. In difetto, deve disporsi la nomina di una nuova commissione e la riedizione delle valutazioni di competenza (riforma TAR Campania, sez. I, sent. n. 3063/2018).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA 23 NOVEMBRE 2018 che con riferimento al criterio scelto afferma che si tratta di un criterio di determinazione del punteggio economico che, anche a volerne predicare l'opinabilità, non è tuttavia manifestamente abnorme e/o irragionevole; al contrario, l'opzione per un criterio di attribuzione (quale quello prescelto dalla stazione appaltante) volto ad «accorciare la graduatoria» per ciò che concerne l'offerta economica risulta coerente con la (comprensibile) scelta di rendere marginale il peso degli elementi economici ai fini dell'aggiudicazione (all'offerta economica era infatti riservato un punteggio pari ad appena il cinque per cento del totale, il che è coerente con una procedura nel cui ambito si attribuiva importanza centrale alle componenti qualitative dell'offerta).

TAR BOLOGNA SENTENZA 15 NOVEMBRE 2018 N.863 Nelle procedure telematiche ([art. 58 d.lgs. n. 50/2016](#)) le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata. Come noto, il Consiglio di Stato (cfr. [Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5388](#)) ha affermato i seguenti principi : a) l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la «tracciabilità» di tutte le operazioni modifica anche l'approccio e la soluzione di eventuali commissioni formali – procedimentali; b) la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti; c) dunque, l'operato della PA appare complessivamente legittimo.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI SENTENZA 28 SETTEMBRE 2018 N.5571 IL criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Ne consegue che, secondo i giudici di appello, l'esclusione dell'appellante deve ritenersi legittima per motivi di garanzia dei principi dell'anonimato e della par condicio dei candidati nella procedura concorsuale.

Essendo la busta contenente le generalità (inserita nella busta grande contenente il tema) incontestabilmente aperta, va considerato

irrilevante che il bando di concorso o l'art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 487 del 1974 non sanzionino espressamente con l'esclusione tale evenienza. Inoltre, secondo la sentenza, non occorre accertare se a seguito della violazione dell'obbligo di chiudere la busta contenete le generalità del candidato si sia in concreto sviata la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di tale evenienza.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 4 SENTENZA 26 OTTOBRE 2018, N. 6093](#) Il punto centrale della controversia è costituito dal mancato riconoscimento al candidato del punteggio relativo ad un corso di specializzazione quadriennale conseguito presso una scuola di specializzazione riconosciuta (2 punti) ed ad uno stage presso una pubblica amministrazione (1,5 punti) **in quanto indicati nel curriculum, ma non nella domanda di partecipazione**. L'attribuzione di tali punteggi le avrebbe consentito il collocamento al primo posto della graduatoria.

Nelle procedure concorsuali, elemento fondamentale per l'ammissione dei candidati e per la valutazione dei titoli in loro possesso è costituito dal bando di concorso. In tale quadro normativo, il mancato riconoscimento di alcuni titoli deriva dalla circostanza che gli stessi sono stati indicati esclusivamente nel curriculum ma non nella domanda di partecipazione. Ciò in quanto l'avviso di selezione evidenziava che questi dovevano essere chiaramente indicati nel modulo predisposto dalla Pa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del [Dpr 445/2000](#). Il Legislatore, con una disposizione contenuta nell'ambito del regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto che nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di un concorso a pubblico impiego, per cui, la vicenda contenziosa fuoriesce dal perimetro applicativo della norma, ma, soprattutto, non sussiste alcuna discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi. L'attribuzione dei punteggi, quale dato oggettivo, può essere considerato un mero accertamento tecnico e non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, che richiede un apprezzamento caratterizzato da opinabilità.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)